

**3.3 Modalità operativa della comunicazione all'interessato**

Nella eventuale **Comunicazione della violazione all'interessato** dovrà essere con un linguaggio semplice e chiaro:

- Descritto la natura della violazione dei dati personali
- Comunicato il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni
- Descritto le probabili conseguenze della violazione dei dati personali

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) Il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura
- b) Il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati
- c) Si procede ad una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia qualora la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati

Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni a, b, c è soddisfatta

Nel caso si manifesti la violazione di dati personali, le linee guida, sulla base dell'art. 34, ricordano che devono sempre essere privilegiate modalità di comunicazione diretta con i soggetti interessati (quali email, SMS o messaggi diretti).